

polizia, volti a scoraggiare coloro che intendono modificare le caratteristiche del dispositivo di scappamento.

2. Conformemente alla posizione già assunta in numerosi pareri riguardanti gli ostacoli di ordine tecnico agli scambi, il Comitato può accettare soltanto a titolo provvisorio la soluzione di armonizzazione opzionale ed invita la Commissione a proporre che venga stabilito un termine oltre il quale dovrà essere applicata la soluzione di armonizzazione totale.

3. Per quanto concerne i valori limite del livello sonoro indicati per le varie categorie di motocicli, il Comitato, senza voler entrare nei particolari tecnici della questione, si limita ad osservare che la pro-

posta di direttiva non ha riscosso il consenso unanime degli esperti. In ogni modo, il Comitato ritiene che a titolo prioritario si debba tener conto della situazione economica del settore, il quale attualmente si trova di fronte a difficoltà non trascurabili dovute alla concorrenza delle industrie dei paesi terzi. Il Comitato si chiede pertanto se sia avveduto imporre all'industria del settore in oggetto metodi di prova così severi (e che lo diventeranno ancora di più dopo il 1° ottobre 1980) e valori limite del livello sonoro che, per essere rispettati, potrebbero comportare modifiche nella concezione stessa del motore e dei vari organi di un motociclo.

4. Il Comitato auspica che nel metodo che verrà adottato per la prova si tenga conto anche dei risultati delle prove effettuate in terza marcia.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1976.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*  
Henri CANONGE

---

**Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 133 del 14 giugno 1976, pagina 6.

**A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE**

Il Consiglio ha deciso in data 10 maggio 1976 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 47 e 198 del trattato che istituisce le Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

**B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 140ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 30 giugno e il 1° luglio 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso :

**IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,**

visti gli articoli 47 e 198 del trattato istitutivo della Comunità economica europea,

vista la richiesta di parere del Consiglio delle Comunità europee in data 10 maggio 1976,

vista la decisione, presa dal proprio ufficio di presidenza il 13 maggio 1976, di incaricare la sezione

« Agricoltura » della preparazione dei lavori del comitato in materia,

udita la relazione orale della sig.ra Evans, relatore,

visto il parere emesso dalla sezione « Agricoltura » nella riunione del 3 giugno 1976,

visto quanto deliberato dai propri membri nel corso della sessione plenaria svoltasi il 30 giugno e il 1° luglio 1976 (seduta del 30 giugno 1976),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità :

Il Comitato approva la proposta presentata dalla Commissione al Consiglio e formula le seguenti osservazioni :

### 1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato osserva che la convenzione è formulata in termini assai generici e che spetterà al comitato permanente determinare il contenuto e la forma delle raccomandazioni definitive. Il Comitato ritiene che la convenzione debba assicurare un'adeguata rappresentanza o consultazione degli organi non governativi interessati in relazione ai lavori del comitato permanente.

1.2. Il Comitato richiama l'attenzione sul fatto che la legislazione vigente in alcuni Stati membri può avere un'efficacia maggiore garantendo disposizioni adeguate per la protezione degli animali negli allevamenti e sottolinea che l'approvazione di principio delle disposizioni tratteggiate nella convenzione non dovrebbe pregiudicare gli sforzi intesi a migliorare le norme intracomunitarie e nazionali.

1.3. Il Comitato giudica pure necessario che la Comunità avvalendosi della sua partecipazione al comitato permanente, intraprenda delle iniziative per migliorare le disposizioni minime previste dalla convenzione.

### 2. Osservazioni particolari

#### 2.1. *Articolo 3, articolo 4, paragrafi 1 e 2 e articolo 5*

Il Comitato si rammarica che l'attuale formulazione degli articoli in parola sembri implicare una dipendenza quasi esclusiva dall'esperienza acquisita e dalle conoscenze scientifiche ai fini della determinazione della qualità dell'alimentazione e dell'alloggio degli animali. Il Comitato raccomanda pertanto che il comitato permanente tenga conto di altri importanti fattori.

#### 2.2. *Articoli 4, 6 e 7*

Il Comitato chiede che il brano di frase « unnecessary sufferings » (sofferenze inutili) venga interpretato come « sofferenze evitabili ».

#### 2.3. *Articolo 6*

Il Comitato chiede che la traduzione inglese venga allineata al testo francese aggiungendo « it » dopo « cause ».

#### 2.4. *Articolo 7*

A giudizio del Comitato, gli animali allevati in modo intensivo dovrebbero formare oggetto di controlli almeno una volta ogni 12 ore e non una volta al giorno come è proposto nella convenzione.

#### 2.5. *Articolo 9, paragrafo 2*

Conformemente a quanto è detto nel precedente punto 2.1., e allo scopo di evitare equivoci, la parola « follow » (seguire) andrebbe interpretata come « tener conto ».

#### 2.6. *Articolo 12*

Il Comitato insiste affinché lo si includa fra gli organi la cui consultazione è prevista dall'articolo in oggetto.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1976.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Henri CANONGE